

è forse che alcuno degli impiegati che sono stati provvisti a riposo e godono di una pensione si trovi iscritto sul debito pubblico, e sia stato assimilato ai veri creditori della nazione?

Credo si possa francamente dire che nessuno ve ne esista il quale si trovi in questa condizione. Quando noi dunque col mezzo della legge del bilancio riduciamo entro i limiti del giusto e dell'equo le più considerevoli pensioni di riposo, non urtiamo nè punto nè poco colle disposizioni del citato articolo dello Statuto.

Io quindi tengo per fermo che la Camera, e per non essere ingiusta, e per non porsi in contraddizione con sè stessa, ed anche per non mostrarsi guidata da considerazioni di persone, ma soltanto di principio, non possa nè debba far altro che votare la proposta questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La parola è al signor Gerbino.

GERBINO. Ho domandato la parola semplicemente per fare un'osservazione su quanto disse l'onorevole signor deputato Bunico, e dico che è vero in tesi generale che i regi brevetti ed i regi viglietti non aveano forza di legge al cospetto dei cittadini per regolare i loro interessi; questi provvedimenti o non si conoscevano perchè non pubblicati, o poteano vedersi orrepliti o surrepliti perchè non presentati alla sanzione dei magistrati, i quali perciò nelle loro sentenze non ne facevano alcun caso.

Ma se è certa questa massima, non è però men vero quanto accennava in altra seduta l'onorevole deputato Di Revel, cioè che i regolamenti emanati dal Re sulle pensioni dirimpetto agli impiegati devono aver forza di legge.

Diffatti cessano in questo caso i motivi sovraccennati; il Re, come investito del potere legislativo ed esecutivo, dà agli impiegati un affidamento relativo alle pensioni di ritiro: questi, assumendo l'impiego, lo accettano sotto questa condizione, onde segue una specie di contratto tacito che tiene fra i contraenti appunto luogo di legge.

Come impiegato in ritiro mi ero proposto di non prendere la parola in questa discussione, onde non accenno che ai principii; sembrami però che i medesimi anche nelle circostanze in cui si trovano le nostre finanze si possano con facilità conciliare cogli altri riguardi che impongono l'equità e la giustizia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione pregiudiziale appoggiata alla deliberazione già presa in ordine alla categoria terza, articolo 1, nella discussione di ieri.

Quelli che credono che tale deliberazione si opponga alla discussione intorno alla diminuzione di queste pensioni eccedenti le lire 8000 vogliono alzarsi.

(La questione pregiudiziale è approvata.)

Allora non è più il caso di porre in deliberazione la proposta su questa diminuzione di lire 3000 sopra la categoria nona, proposta dall'onorevole Michelini, perchè essa sarebbe già intesa come una conseguenza della deliberazione presa, perciò dovremo ritenere la proposizione fatta dalla Commissione di lire 72,888 in lire 69,888.

Quelli che approvano questa categoria per la somma di lire 69,888 vogliono alzarsi.

(La Camera approva.)

Viene la categoria decima, *Spese diverse*, portata dal Ministero a lire 133,000, e ridotta dalla Commissione a lire 130,000.

Se niuno domanda la parola...

CERRUTI, commissario regio. Domando la parola per dare alcuni schiarimenti.

La Commissione nel suo rapporto parlando delle spese di

primo stabilimento per i ministri, il che forma il primo articolo di questa categoria, disse che sarebbe bene che si adottasse in proposito delle spese di primo stabilimento lo stesso sistema che è seguito per simili spese quando trattasi di consoli o di agenti consolari. Il regolamento per i consoli era questo: *consoli e agenti consolari* (articolo 10 del regolamento).

L'ufficiale che riceve l'assegnamento per le spese di primo stabilimento ne è contabile per un decennio sotto deduzione di un quinto per ogni annata trascorsa e sistema.

Il Ministero ha adottato questo voto della Commissione con una piccola modificazione, e mentre sta occupandosi di un regolamento, ha già applicato la nuova norma a due ministri che sono partiti nei giorni scorsi, l'uno per Berlino e l'altro per Vienna, ed ha stabilito che le spese di primo stabilimento per le legazioni debbano durare per un quinquennio, e che il funzionario che le riceve ne sia responsabile per quello spazio di tempo scontandone per il primo anno la metà e per gli altri quattro anni il rimanente a rate proporzionali, in modo da non essere sgravato d'ogni suo debito verso le finanze che alla fine del quinto anno.

PESCATORE. Il regolamento stabilisce che le spese di primo stabilimento per i consoli debbono essere rimborsabili fra 10 anni.

CERRUTI, commissario regio. Ma si è calcolato che siccome la nomina degli agenti diplomatici dipende piuttosto dagli avvenimenti politici che da cose stabili, come il commercio od altri interessi, è più facile che sieno cambiati, e quindi sarebbe duro di obbligare un ministro ad essere responsabile per 10 anni della somma ricevuta, mentre dopo 3 o 4 anni di soggiorno è esposto a partire.

In generale i consoli sono più stabili che i ministri, ed è questa la ragione che ha indotto il Ministero ad essere meno fiscale verso le legazioni che verso i consolati.

PESCATORE. Siccome l'applicazione di ciò che dispone il regolamento intorno ai consolati a quelle che si appartengono alle legazioni è sicuramente più o meno arbitraria, per ora non ho ulteriori osservazioni a fare su quello che ha detto il commissario regio. Resta inteso però che il Ministero dovrà quanto prima proporre un progetto di regolamento per rendere viemmeglio regolari queste norme nelle loro applicazioni alle legazioni.

CERRUTI, commissario regio. Ho detto l'altro giorno che il Ministero si sta occupando di un regolamento in proposito e si è nominata una Commissione per questo fine.

PESCATORE. Stando in questi termini, giacchè si è ridotto il principale, pare che si possa ridurre anche l'accessorio, quindi pare che questa categoria possa essere suscettibile di qualche riduzione.

La somma in complesso assegnata alle legazioni fu ridotta di 64,000 lire. Le *spese diverse* parmi pertanto si possano anche ridurre, tanto più che l'articolo maggiore, che è il terzo, portato per 85,000 lire per *spese diverse* rimborsabili alle legazioni, si applica quasi esclusivamente alle missioni straordinarie.

Ora il Ministero ben vede che presentemente non possono occorrere più missioni straordinarie, e in tutti i casi poi il Ministero potrebbe sempre chiedere un credito supplementario. Parmi che il commissario regio e la Commissione potrebbero pertanto accettare in complesso, cioè per l'intero esercizio, una riduzione di lire 35,000, e limitare così il fondo di questa categoria a 100,000 lire.

CERRUTI, commissario regio. Il terzo articolo di questa categoria riflette le missioni straordinarie, è vero, ma quando vi sono molte missioni straordinarie, questo fondo è ben lon-